

CAMERA DEI DEPUTATI N. 397-ter

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODI FAUSTINI FUSTINI, REICHLIN, GIANNI, MANCUSO, PALLANTI, BELARDI MERLO, FRANCESE, BIRARDI, DANINI, GASPAROTTO, LOPS, MONTESSORO, POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, BARBERA, GUALANDI, TRIVA, BALBO CECCARELLI, LODA, SOAVE

Norme per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione

(Già articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della proposta di legge n. 397, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME PER IL RIORDINAMENTO DEL SISTEMA PENSIONISTICO

ARTT. 1-17.

.
.
.

TITOLO II

MIGLIORAMENTO DI TALUNI
TRATTAMENTI PENSIONISTICI

ART. 18.

(Pensioni con più di 781 contributi settimanali).

Le pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore al 30 aprile 1982 alle quali è stata attribuita la maggiorazione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono riliquidate con effetto dalle rispettive decorrenze sulla base di quanto disposto dai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

(Minimo vitale).

I cittadini ultrasessantenni titolari di pensione di importo inferiore al minimo vitale che vivono effettivamente soli, che non hanno altri redditi al di fuori della pensione, che non possono avvalersi di alcun sostegno familiare, a domanda, hanno diritto di ricevere dal comune di residenza una integrazione di assistenza sociale in servizi o in danaro fino al raggiungimento del minimo vitale.

Il minimo vitale è fissato in lire 480.000 mensili comprese le spese di affitto per gli anziani che vivono completamente soli, in lire 730.000 mensili complessive per due anziani conviventi.

Il minimo vitale di cui al comma precedente è ridotto di lire 80.000 mensili

nel caso che gli anziani siano proprietari o comproprietari dell'alloggio in cui abitano.

Al minimo vitale di cui al presente articolo si applica una rivalutazione pari all'indice medio di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono esclusi dalle integrazioni sociali monetarie di cui al presente articolo gli anziani che, pur vivendo soli, hanno figli che possono contribuire al loro mantenimento. Tali possibilità ricorrono allorché il reddito *pro-capite* delle famiglie dei figli sia almeno di 700.000 lire mensili.

Per accertare la titolarità del diritto e per esercitare le necessarie funzioni di controllo e di verifica i consigli comunali debbono avvalersi degli organi elettivi del decentramento amministrativo integrati da rappresentanti dei sindacati dei pensionati e delle organizzazioni sociali territoriali più rappresentative.

I consigli comunali, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati più rappresentative esistenti nel territorio, fissano il valore della quota parte del minimo vitale che il comune è in grado di assicurare agli anziani attraverso servizi sociali. Quando i servizi sociali possono essere effettivamente fruiti dagli anziani gratuitamente la quota parte concessa in servizi concorre a tutti gli effetti a formare il minimo vitale.

Ciascun consigliere comunale ha diritto di prendere visione degli atti di concessione dei benefici di cui ai precedenti commi e della relativa documentazione.

Gli organi di controllo, competenti ai sensi delle leggi vigenti, procedono a verifiche periodiche circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. Delle eventuali irregolarità riscontrate è trasmessa notizia all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti.

I finanziamenti per le prestazioni di assistenza sociale previsti dal presente articolo sono a carico del bilancio del comune.

Ad integrazione delle entrate dei comuni previste dalla legislazione vigente a partire dal 1985 è istituito un fondo di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1.300 miliardi di lire, che viene ripartito fra i comuni in rapporto alla popolazione residente di età superiore ai sessanta anni secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT e in rapporto inverso al reddito *pro-capite* accertato dall'ISTAT per la provincia di appartenenza di ciascun comune.

Il fondo previsto dal precedente comma a partire dal 1986 è rivalutato annualmente in base all'indice medio di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 20.

(Ex *combattenti*).

Gli *ex* combattenti, i partigiani e i mutilati o invalidi di guerra, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda ed operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dalla integrazione al minimo, né trasforma la pensione in superiore al minimo.

ART. 21.

(Maggiorazioni sulle pensioni liquidate nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1975).

Alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in forma retributiva, aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968 e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, è attribuita, con effetto dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, una maggiorazione percentuale, rispettivamente del 15 per cento e del 6 per cento, della misura della pensione vigente al 31 dicembre 1984.

Relativamente alle pensioni al trattamento minimo la maggiorazione di cui al precedente comma viene riconosciuta in misura pari all'incremento derivante dal terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sempreché l'incremento medesimo non sia già stato attribuito per effetto dell'applicazione del predetto articolo 14-*quater*.

ART. 22.

(Pensioni assorbite nel trattamento minimo).

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1° gennaio 1978, liquidate in misura superiore al trattamento minimo e successivamente assorbite dal trattamento minimo per effetto dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, debbono essere rivalutate, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo a quello di decorrenza, in base agli incrementi di perequazione automatica previsti per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

ART. 23.

.
.
.

ART. 24.

(Benefici pensionistici per i lavoratori i cui rapporti di lavoro siano cessati negli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982).

I prestatori di lavoro che siano stati titolari di rapporti di lavoro subordinato risolti negli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 e che abbiano titolo a pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, o altro istituto previdenziale, hanno diritto ad una maggiorazione della pensione mensile rispettivamente nelle seguenti misure: lire 7.000; lire 12.000; lire 20.000; lire 28.000; lire 34.000.

La maggiorazione di cui al comma precedente è corrisposta a condizione che il rapporto di lavoro cessato negli anni indicati abbia avuto durata non inferiore a tre anni, che la relativa indennità di anzianità o di buonuscita sia stata calcolata senza computare gli scatti di scala mobile maturati dal 1° febbraio 1977, e che il prestatore di lavoro non abbia percepito compensi sostitutivi del computo degli scatti stessi.

L'interessato dovrà esibire all'ente erogatore copia autentica del prospetto di liquidazione dell'indennità di anzianità o

di buonuscita percepita, nonché una dichiarazione autenticata del datore di lavoro, dalla quale risulti che questi non ha corrisposto compensi sostitutivi.

ARTT. 25-35.

.
.
.